Documento 12/01/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 12/01/2012

Riferimento PROT. CNI N. 90

Note

Allegati

Titolo DIRETTORE TECNICO DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA – TITOLO DI STUDIO E ABILITAZIONE DECENNALE – ART.254, COMMA 1, DPR N.207/2010

Testo L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari ha formulato un quesito sulla corretta interpretazione del disposto dell'art.254, comma 1, del DPR 5/10/2010 n.207, relativamente ai necessari requisiti dei direttori tecnici delle società di ingegneria (in allegato).

In sostanza il quesito – inoltrato da un iscritto all'Ordine – verte sul significato dell'espressione "abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni", domandandosi se tale dizione attiene ai professionisti in possesso di laurea magistrale o specialistica iscritti alla sezione A dell'albo, oppure ricomprenda anche i professionisti dotati di laurea (triennale), iscritti alla sezione B dell'albo degli Ingegneri.

Si chiede, poi, se la soluzione prescelta valga solo per il settore dei contratti pubblici, oppure per qualunque attività delle società di ingegneria.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo occorre precisare che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali della normativa sui contratti pubblici, e quindi sul DPR n.207/2010, è l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, potendo in materia il Consiglio Nazionale soltanto esprimere il proprio parere, non vincolante.

Ebbene, nei limiti di cui sopra, non si può evitare di rilevare che il primo comma dell'art.254 cit., stabilisce che il direttore tecnico deve essere "dotato di laurea in ingegneria o architettura…, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, nonchè iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale…." La stessa disposizione, al periodo successivo, dispone che la società delega "al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all'esercizio della

professione" il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Mentre, ai sensi dell'art.3, lettera aa), del DPR n.207/2010, per laureato si intende il soggetto in possesso di laurea magistrale, laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente, "per laurea si intende uno dei titoli di studio di cui al periodo precedente" e per laurea breve si intende quella di cui all'art.3, comma 1, lettera a), del DM n.270/2004 (in allegato).

La lettera della legge è quindi chiara nell'affermare che – nel sistema del Regolamento sui Contratti pubblici – laddove si parla di laurea e di laureato si intende fare riferimento al possessore della laurea specialistica o magistrale (o del vecchio diploma di laurea), appartenente alla sezione A dell'albo.

Ma logica e coerenza sistematica vuole che, nel momento in cui il titolo accademico richiesto dalla norma sia quello di livello superiore, anche il requisito – ad esso collegato – della abilitazione decennale all'esercizio della professione debba intendersi quale abilitazione alla professione di Ingegnere e non anche di abilitazione alla professione di Ingegnere iunior.

Anche perché si deve ritenere che, se così non fosse, il Legislatore lo avrebbe espressamente e chiaramente affermato.

Per quanto riguarda invece l'ambito applicativo della disposizione, si evidenzia che è lo stesso art.254, comma 1, DPR n.207, nel suo incipit, a stabilire che quanto ivi previsto rileva "ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dalla presente parte".

In questi termini è il parere richiesto, ferma restando ogni eventuale diversa valutazione dell'Autorità di Vigilanza, cui la presente viene indirizzata per conoscenza, qualora ritenesse la questione meritevole di un suo intervento.